

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
“POTENZIAMENTO DEL SALARIO DI CITTADINANZA”

Art 1

SALARIO DI CITTADINANZA

L'articolo 27 della legge 73/2010 è così modificato:

1. Possono beneficiare del Salario di Cittadinanza tutti i possessori di residenza anagrafica in territorio da almeno 5 anni, nonché tutti i possessori di residenza anagrafica da meno di 5 anni che abbiano lavorato cumulativamente per almeno 12 mesi prima della richiesta del sussidio, che:

- a. non siano occupati;
- b. siano iscritti alle Liste di avviamento al lavoro di cui al precedente articolo 22 non a seguito di dimissioni volontarie;
- c. non abbiano rifiutato proposte di occupazione nei 24 mesi precedenti alla richiesta;
- d. non godano di altre forme di sostegno al reddito.

2. Per poter accedere al Salario di Cittadinanza è necessario che il lavoratore abbia stipulato un apposito Patto di Servizio in cui dovranno essere definiti gli obblighi lavorativi e formativi ai quali attenersi. Il disoccupato che rifiuti attività formative o lavorative che siano state proposte nell'ambito del Patto di Servizio, salvo giustificato motivo, perderà immediatamente il diritto all'erogazione del salario di cittadinanza.

3. I datori di lavoro potranno accogliere il lavoratore presso la propria sede senza necessità di un formale avvio al lavoro purché abbiano stipulato apposita convenzione con gli Uffici del Lavoro. In tale convenzione saranno definite modalità e durata delle attività lavorative e formative nonché la loro articolazione settimanale, da svolgersi sotto l'eventuale controllo di un tutor del Centro di Formazione Professionale.

4. Il Salario di Cittadinanza viene erogato fino a che persistano le condizioni di cui al precedente comma 1, salvo il caso di cui al precedente comma 2. Esso viene erogato dagli Uffici del Lavoro entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce.

5. Con Decreto Delegato, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le fasce di importo del sussidio, a cui i beneficiari accederanno sulla base di un Indice della Situazione Economica del richiedente. Tale indice, così come previsto dall'art.49, comma 3, della legge n.150/2012, dovrà riassumere in un dato numerico lo stato del richiedente, con particolare riguardo alla situazione reddituale, ai carichi familiari, ai patrimoni intestati o posseduti, alla presenza di altri redditi soggetti a tassazione separata e quant'altro ritenuto opportuno, e sarà sottoposto a revisione annuale.

6. Il medesimo Decreto di cui al comma precedente dovrà stabilire le modalità di superamento del segreto bancario, del segreto fiduciario, nonché le modalità di comunicazione degli effettivi beneficiari di beni condotti in leasing o intestati a società immobiliari o finanziarie, dei dividendi e altri redditi mobiliari e immobiliari percepiti nonché infine ogni altra modalità operativa necessaria a far sì che gli indici indiretti di capacità contributiva possano effettivamente essere rilevati in capo al contribuente richiedente i benefici di cui al presente articolo.

7. Al diminuire dell'Indice della Situazione Economica di cui al comma quinto corrisponderà una fascia di importo del sussidio più alta. Il Salario di Cittadinanza verrà comunque erogato per un ammontare pari, al più, al trattamento massimo previsto per l'Indennità di Disoccupazione.

8. A conclusione di ogni attività espletata nell'ambito del Patto di Servizio di cui al comma 2, gli Uffici del Lavoro dovranno inviare all'Istituto per la Sicurezza Sociale un apposito prospetto nel quale risultino le giornate effettive di attività prestate, l'ammontare della somma corrisposta ed i relativi oneri previdenziali obbligatori, da liquidarsi a carico del Fondo di cui al successivo comma, a favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in sede di bilancio consuntivo.

9. Il Salario di Cittadinanza ed i relativi contributi previdenziali obbligatori sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul Capitolo 2-8-7460 "Fondo Speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro" gestito dagli Uffici del Lavoro.

10. Il beneficiario del Salario di Cittadinanza non ha diritto all'Indennità Economica per malattia; egli dovrà comunque inviare il certificato medico nel rispetto delle procedure previste per giustificare la propria assenza agli Uffici del Lavoro ed al soggetto presso il quale sta svolgendo l'attività.

11. Il Salario di Cittadinanza è incompatibile con il diritto agli assegni familiari e con il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni. Pertanto, non è in ogni caso possibile presentare richieste in merito né potrà essere richiesto alcun indennizzo a carico del datore di lavoro ospitante, neanche nel caso in cui l'attività prevista dell'inoccupato non possa essere svolta per effetto di sospensione o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività del datore di lavoro. Quanto indicato nel presente comma va previsto esplicitamente nella convenzione di cui al terzo comma del presente articolo.

12. Al soggetto che svolge l'attività di cui al presente articolo spettano in caso di infortunio o malattia professionale le prestazioni previste dall'articolo 17 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico".

13. Il Congresso di Stato potrà procedere, alla luce dell'andamento delle erogazioni e dell'andamento del processo di ricollocamento, alla predisposizione di modifiche legislative per rendere più veloce ed efficiente la procedura di ricerca di occupazione, anche in maniera specifica per il sussidio di cui al presente articolo.

Art 2

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

1. Al finanziamento del Salario di Cittadinanza si provvede con l'istituzione di un contributo straordinario di solidarietà a carico dei dipendenti del Settore Pubblico Allargato titolari di incarichi di lavoro a tempo indeterminato, nonché dei dipendenti che siano titolari di incarichi di lavoro a tempo indeterminato in Enti con partecipazione dell'Ecc.ma Camera superiore o uguale al 50% nonché, infine, dei pensionati.

2. Il medesimo contributo si applica anche a tutti coloro che ricoprono, anche per effetto di contratti a termine, posizioni dirigenziali o di rappresentanza legale nel Settore Pubblico Allargato e negli Enti a Partecipazione pubblica di cui al comma precedente.

3. Il contributo è calcolato sul solo reddito da lavoro lordo, comprensivo di eventuali indennità, premi o altro assimilabile per qualunque ragione erogati, in maniera progressiva e per scaglioni, applicando al reddito così determinato le seguenti percentuali di decurtazione:

- Reddito lordo da 1750,01 a 2000 euro mensili: 8%
- Reddito lordo da 2000,01 a 2500 euro mensili: 11%
- Reddito lordo da 2500,01 a 3000 euro mensili: 14,5%
- Reddito lordo da 3000,01 a 3500 euro mensili: 18,5%
- Reddito lordo da 3500,01 a 4000 euro mensili: 23%
- Reddito lordo da 4000,01 a 4500 euro mensili: 28%
- Reddito lordo da 4500,01 a 5000 euro mensili: 33,5%
- Reddito lordo oltre i 5000,01 euro mensili: 39,5%

4. Tutti i contributi, gli oneri sociali, gli abbattimenti forfetari fiscali, l'imposta lorda, le spese di produzione reddito e qualunque altro elemento analogo legato alla retribuzione sono calcolati sul reddito lordo risultante dopo l'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma precedente.

5. Le somme così raccolte sono destinate al finanziamento del solo Salario di Cittadinanza. In caso le entrate superino le uscite, la rimanenza potrà essere destinata allo sviluppo e all'implementazione di progetti per l'occupazione. In caso le uscite superino le entrate, la differenza sarà a carico della Cassa Compensazione Guadagni di cui all'art.14 della legge n.156/1990.

6. Nel caso dei pensionati, il contributo da versare a norma del presente articolo sarà pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi del precedente comma 2 e quanto dovuto ai sensi dell'art.24 della legge n. 158/2011.

7. Con Decreto Delegato potranno essere previsti e quantificati gli abbattimenti forfetari del reddito imponibile su cui calcolare il contributo di solidarietà in presenza di situazioni socialmente rilevanti, come già previsto per il Certificato di Credito Sociale.

Art. 3

ENTRATA IN VIGORE

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.